



COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERA
DI G.C. N. 275 IN DATA 3.11.1997**

REGOLAMENTO

**PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
INDIVIDUALI**

DI

COLLABORAZIONE ESTERNA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 22.10.2008.

Integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. del 14.04.2010

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Questo regolamento disciplina l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, quando le caratteristiche dell'incarico non comportano l'applicazione delle disposizioni in materia di acquisto o di fornitura di servizi.
2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza, distinti in:
 - a) incarichi di lavoro autonomo professionale di tipo occasionale;
 - b) incarichi di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Restano esclusi dalla presente regolamentazione gli incarichi per:
 - appalti di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), come confermato dalla deliberazione n. 6/AUT/2008 del 14 marzo 2008 della Corte dei Conti – Sezione delle autonomie. Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (da ultimo Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 263/2008) l'incarico professionale (di consulenza, studio o ricerca) in linea generale si configura come contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222, 2238 c.c. riconducibile al modello della *locatio operis*, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore.
 - l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.
 - la rappresentanza/patrocinio legale in quanto è riconducibile nell'ambito dell'appalto di servizi, dovendosi fare in generale riferimento alla tipologia dei "servizi legali" di cui all'allegato 2B del D.Lgs. n. 163/2006, che costituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto, uno dei contratti d'appalto di servizi cosiddetti "esclusi", assoggettato alle sole norme del codice dei contratti pubblici richiamate dal predetto art. 20, nonché i principi indicati dal successivo art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione).
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
 - attività prestate nell'ambito dell'informativa e convegnistica di carattere istituzionale e formazione del personale;

CAPO I°

INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

ART. 2

INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA DEFINIZIONI

Ai fini del presente articolo si intendono per:

- a) "studio": lo studio e le soluzioni di questioni inerenti l'attività dell'ente. Gli incarichi di studio sono individuati con riferimento ai parametri indicati dal DPR n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di una attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo di incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 14/04/2010

- illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) “ricerca”: l’attività d’indagine di particolare importanza legata alla programmazione. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione;
 - c) “consulenza”: pareri, valutazioni, giudizi su specifiche questioni. Le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti;
 - d) “collaborazione coordinata e continuativa”: la prestazione di lavoro autonomo che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l’organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest’ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale;
 - e) “collaborazione occasionale”: la prestazione di lavoro autonomo episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove “il contatto sociale” con il committente sia sporadico.

Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) devono avvenire sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 3 AFFIDATARI

1. Gli incarichi, come definiti dal precedente art. 2, possono essere conferiti Art. 3 – 1° comma: Art. 7, comma 6 D.lgs. 30/03/2001 n. 165 ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità di cui al successivo art.5.
2. Se gli incarichi sono affidati a professionisti che operano in forma associata è individuato il responsabile dello svolgimento dell’incarico.

ART. 4 PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA’ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 possono essere conferiti solo in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione;

b) deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno;

a) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

b) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria di cui all’art. 15, in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Art. 4 – 3° comma: Art. 3 comma 55 L. 24/12/2007 n. 244 come riscritto dall’art. 46, comma 3, D.L. 112 del 25/6/2008 convertito in L. n.133 06.08.2008, i contratti di collaborazione autonoma, come definiti dal precedente art. 2, possono essere stipulati solo con riferimento alle

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 14/04/2010

attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Ai sensi dell'art. 4 – 4° comma: Art. 3 comma 56 L. 24/12/2007 n.244 come riscritto dall'art. 46, comma 3 D.L. 112 del 25/6/2008 convertito in L. n. 133 del 06.08.2008 il presente articolo si applica a tutte le tipologie di incarichi come definiti dal precedente art. 2.

5. Ai sensi Art. 4, comma 5°: Art. 7 comma 6 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 come riscritto dall'art.46 comma 1 del D.L. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 06.08.2008, il ricorso a contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente ovvero per il responsabile del servizio che ha stipulato il contratto.

ART. 5 LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo di spesa annua per l'affidamento degli incarichi di cui al presente titolo, è fissato nel bilancio preventivo. (Art. 5 comma 1°: Art. 3 comma 56 L. 24/12/2007 n. 244 come sostituito dall'art.46 comma 3 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in L. n. 133 del 06.08.2008).

ART. 6 CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per il conferimento degli incarichi come definiti dal precedente art. 2 dovranno essere osservati:

- a) i presupposti di legittimità di cui all'art. 4 ed i limiti di spesa di cui al precedente art. 5;
- b) il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

ART. 7 INCOMPATIBILITA', DURATA E PUBBLICIZZAZIONE

1. Gli incarichi di studio, ricerca e consulenza non possono essere affidati:
 - a) a soggetti in conflitto di interesse con l'amministrazione;
 - b) a parenti o affini entro il quarto grado del responsabile del servizio preposto al conferimento dell'incarico nonché con il Sindaco e gli Assessori;
2. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la loro rotazione. Il provvedimento di affidamento dell'incarico, tuttavia, può motivatamente disporre l'attribuzione di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno, in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta.
3. I provvedimenti di conferimento degli incarichi in questione, sono pubblicati preventivamente nel sito web dell'ente, con l'indicazione del nominativo, l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso.

ART. 8 CORRISPETTIVI E RIMBORSI

1. Il compenso per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza è

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 14/04/2010

commisurato alla professionalità posseduta dal soggetto affidatario, all'impegno richiesto, alla complessità della prestazione e alla sua durata.

2. Il compenso può essere corrisposto in modo frazionato a scadenze predeterminate, durante l'espletamento dell'incarico.
3. Oltre al compenso può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Il rimborso è determinato in modo analitico tramite la presentazione della documentazione comprovante il sostenimento delle spese.

CAPO II° PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 9 INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

1. L'Ufficio competente, nel verificare la presenza dei presupposti di legittimità previsti dal precedente art. 4, comma 1, in particolare, accerta che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento, agli obiettivi e progetti specifici e determinati inseriti nei programmi regolarmente approvati dal Consiglio Comunale, nonché la coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa.
2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellanti interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide di affidare, a soggetti esterni all'amministrazione, incarichi di studio, di ricerca o di consulenza, come definiti dal precedente art. 2.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicati nei precedenti commi, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.
4. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

ART. 10 INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

1. L'Ufficio competente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 14/04/2010

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

ART. 11 PROCEDURA COMPARATIVA

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
3. Per gli incarichi di studio, di ricerca o di consulenza riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell'ufficio competente.

ART. 12 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI IN VIA DIRETTA SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE COMPARATIVE

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali di natura intellettuale, in via diretta e fiduciaria, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

ART. 13 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. L'amministrazione formalizza l'affidamento dell'incarico con determina del Responsabile del servizio secondo lo schema allegato al presente Regolamento (all.B) e mediante stipulazione di

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 14/04/2010

un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato.

2. Nella determina del Responsabile del servizio sono specificati:
 - a) il possesso dei requisiti di cui al comma 2;
 - b) la motivazione della scelta del contraente;
 - c) i dati anagrafici/identificativi e fiscali del contraente;
 - d) l'oggetto, le modalità, il termine di espletamento dell'incarico e le modalità di presentazione dell'attività svolta;
 - e) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa, con l'indicazione delle modalità di pagamento;
 - f) altri elementi ritenuti necessari, come la clausola penale prevista dall'articolo 1382 del codice civile per eventuali inadempimenti e ritardi nella presentazione, la facoltà di recesso per l'amministrazione prevista dall'articolo 2237 del codice civile e l'impegno a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - g) eventuali ulteriori clausole di salvaguardia a favore dell'amministrazione tra cui, se necessario in ragione dell'incarico, l'impegno a non divulgare notizie apprese dall'amministrazione e la facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, banche dati e risorse informatiche dell'amministrazione;
 - h) se la stipulazione avviene mediante sottoscrizione di un contratto o, quando è obiettivamente semplice configurare i rapporti giuridici tra le parti, mediante scambio di lettere.
 - i) la preventiva comunicazione del contenuto essenziale del provvedimento al Revisore del Conto, Art. 13 comma 2° lettera i): combinato disposto dai commi 11 e 42 dell'art. 1 Legge Finanziaria 2005.
3. Lo schema di contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato alla determinazione dirigenziale assunta dal responsabile del servizio competente.
4. I provvedimenti di conferimento di incarichi di cui al presente capo, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono pubblicati sul sito web del comune.

CAPO III° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 NORME PROCEDURALI ULTERIORI

1. In caso di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa la determinazione, divenuta esecutiva, dovrà essere inviata al Settore del Personale per le comunicazioni telematiche al Centro per l'impiego nei tempi previsti.
2. Gli incarichi di importo > ai 5.000,00 € devono essere comunicati, a cura del Responsabile del servizio competente, alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.

ART. 15 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il responsabile del servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 14/04/2010

la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Il responsabile del servizio verifica anche il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa

CAPO IV° INCARICHI PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

ART. 17 CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. S'intendono disciplinati dal presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 90, comma 6, e 91 del decreto legislativo 163/2006, i servizi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, nonché i servizi affini di consulenza scientifica e tecnica e di sperimentazione tecnica ed analisi, rientranti nella materia dei lavori pubblici.

2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo, l'accertamento di carenza in organico, dichiarato dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del decreto legislativo 163/2006, può essere motivato, anche, dalle difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o dalla particolare complessità ed articolazione degli stessi, ciò in relazione alla oggettiva situazione degli uffici, sia dal punto di vista della dotazione di persone e mezzi, sia dal punto di vista organizzativo.

3. L'Amministrazione affida i predetti incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro, i v a esclusa, quali, a titolo esemplificativo:

- progettazione dei lavori, pianificazione e validazione;
- direzione dei lavori;
- direzione operativa dei lavori;
- coordinamento della sicurezza;
- collaudo tecnico amministrativo o specialistico;
- rilievi e caddizzazione di elaborati grafici;
- verifiche di sicurezza, prevenzione incendi e di idoneità statica;
- restauratore di beni culturali;
- indagini geologiche, geotecniche, idrauliche, sondaggi, ecc.

secondo quanto previsto dagli articoli 91, 112, 130 e 141 del decreto legislativo n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 6, dello stesso decreto.

L'incarico viene conferito mediante l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 163/2006.

4. L'Amministrazione procede alla selezione dei tecnici ai quali conferire gli incarichi di cui sopra mediante procedure comparative e trasparenti; di regola, con specifici Avvisi pubblicati sul Sito

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 14/04/2010

Ufficiale del Comune di Badia Polesine, nei quali sono indicati l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico, oltre a ogni altro elemento ritenuto utile dal Responsabile del Procedimento.

4. Qualora l'importo della prestazione risulti inferiore a 20.000,00 euro, i v a esclusa, il Responsabile del Procedimento potrà, invece, procedere con l'affidamento diretto dei predetti servizi tecnici professionali, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 125, comma 11, del decreto legislativo 163/2006, e nel rispetto di un'adeguata rotazione dei medesimi.
5. Resta inteso che i servizi tecnici professionali di importo superiore a 100.000,00 euro sono affidati con gara pubblica, secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 e sulla base dei criteri ed in conformità dei principi di cui al suddetto decreto.

ART. 18 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato, i compensi, le modalità di espletamento dell'incarico e ogni altro elemento utile.
2. Lo Schema di disciplinare deve essere allegato alla determinazione assunta dal competente Responsabile del Servizio.

COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 48 DEL 14/04/2010

OGGETTO

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata dall'ufficio LAVORI PUBBLICI:

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE ESTERNA.

Area Tecnica - Lavori Pubblici

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE

Addi, 14/04/2010

IL Responsabile di Area

F.to Trivellato Patrizio

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to FANTATO GASTONE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT.SSA FIORENTINO GIUSEPPINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 16/04/2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 16/04/2010

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to FELISATI DANIELA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data:

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

FELISATI DANIELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **27/04/2010**

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data 27/04/2010

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to FELISATI DANIELA
